

## **LEGGE DI BILANCIO 2025**

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

## Trasferta deducibile solo se tracciabile (art. 1 commi 81-83)

Con decorrenza 01/01/2025:

- i rimborsi analitici delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, servizio di noleggio con conducente etc...), sostenute dal lavoratore per le trasferte, non concorrono a formare il reddito e sono deducibili solo se i pagamenti di tali spese sono effettuati con metodi di pagamento tracciabili.
- Eventuali rimborsi effettuati in contanti ne determinano l'assoggettamento a imposte e contributi.
- Fanno eccezione le spese relative ai trasporti mediante autoservizi pubblici di linea e i parcheggi per le quali - ai fini dell'esenzione - il rimborso può continuare ad essere effettuato anche in contanti.